

STATUTO

ASSOCIAZIONE INSIEME PER I PAZIENTI DI ONCOLOGIA POLMONARE ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, la **"Associazione Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare– Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"** o più brevemente **"Associazione IPOP - Onlus"**.
2. L'Associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».
3. L'Associazione ha la sede legale in Milano ed ha durata illimitata.
4. E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire, con apposita delibera, sedi secondarie, filiali, uffici o distaccamenti nel territorio dello Stato Italiano, la cui apertura o chiusura non implicherà pertanto la modifica dello Statuto.

ARTICOLO 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone affette da patologie oncologiche polmonari e dei loro familiari, operando nel settore **dell'assistenza sociale e socio-sanitaria** verso soggetti che versino in stato di svantaggio e delle loro famiglie **e della beneficenza**, ai sensi co. 1 lett. a), nn. 1 e 3 e co. 2bis dell'art. 10, del Decreto Legislativo N° 460 del 4 Dicembre 1997, con il fine di migliorare le attuali condizioni di vita, prevenire condizioni maggiormente invalidanti e/o una peggiore degenerazione della malattia stessa.
2. L'Associazione è senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale.
3. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative

delle stesse e nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo N° 460/1997, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3 – Attività istituzionali e connesse

1. L'Associazione intende perseguire le finalità di cui al precedente articolo attraverso le seguenti attività:
 - a. organizzare iniziative e gruppi volti al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da neoplasia polmonare e loro familiari;
 - b. organizzare incontri individuali o con le famiglie dei malati per aiutarli nella gestione della patologia e per tenerli costantemente informati sulle novità e possibilità terapeutiche;
 - c. promuovere e sostenere un processo che porti i pazienti ed i familiari ad assumere un ruolo attivo e responsabile nella gestione della malattia e che garantisca la centralità e la partecipazione degli stessi nei processi decisionali di cura;
 - d. dialogare con gli ambiti sanitari, scientifici ed istituzionali per segnalare le esigenze prioritarie per i malati e le loro famiglie, ed interloquire al fine di stimolare una tempestiva approvazione di nuove cure, stimolando e favorendo un più frequente utilizzo di un approccio multidisciplinare alle problematiche segnalate;
 - e. essere punto di riferimento e di aggregazione per tutti i malati e i loro familiari;
 - f. sviluppare un sistema di comunicazione e supporto anche "on line" che consenta ai malati e alle loro famiglie di accedere in tempi rapidi ad informazioni e strumenti messi a disposizione dall'associazione, soprattutto laddove la dislocazione geografica non consenta di partecipare agli incontri organizzati dall'Associazione stessa;
 - g. raccogliere costantemente informazioni riguardanti l'evoluzione della malattia, la ricerca scientifica, le possibilità di cura, le possibilità di assistenza sociale fornite dalle istituzioni al fine di creare utili database e diffondere tali informazioni a tutti i malati ed ai loro familiari;

- h. provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica per progetti di utilità sociale sulle neoplasie polmonari, attraverso erogazioni a favore di Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nel settore della ricerca scientifica;
2. L'Associazione in via connessa, e nei limiti del comma 5 dell'art 10 del D.Lgs. 460/97, potrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:
- a) tutelare e promuovere i diritti dei pazienti e dei loro familiari attraverso il dialogo sia a livello nazionale sia a livello internazionale con le istituzioni, le strutture sanitarie, le aziende farmaceutiche;
 - b) sensibilizzare, a tutti i livelli, sulle peculiari problematiche che la malattia determina per i malati e per i loro familiari;
 - c) promuovere indagini sulla popolazione per acquisire e fornire informazioni aggiornate su questi tumori;
 - d) sensibilizzare la popolazione, il mondo dei media, il mondo sanitario e il mondo della ricerca su queste patologie e sulla necessità della prevenzione;
 - e) diffondere la conoscenza e favorire lo sviluppo di comportamenti e di attività utili alla prevenzione;
 - f) promuovere progetti di solidarietà sociale tra cui iniziative associativo-educative e culturali al fine della raccolta fondi. Promuovere ed organizzare, inoltre, occasionali iniziative o manifestazioni per la raccolta di fondi necessari allo sviluppo dell'associazione servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri associati e da volontari;
 - g) organizzare seminari, incontri, iniziative ricreative, culturali per i malati, le loro famiglie, le persone interessate e la popolazione.

ARTICOLO 4 - Associati

1. L'Associazione è costituita dagli associati.

2. Sono associate le Persone fisiche a seguito di specifica domanda di adesione e di versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio. In assenza di determinazione la quota si ritiene invariata rispetto al precedente anno.
Le ammissioni dei soci devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo o possono essere demandate ad un singolo Consigliere, con apposita delibera approvata dal Consiglio Direttivo.
3. Ciascun associato è tenuto alla corresponsione della quota associativa annuale che è prevista di durata di un'annualità solare.
4. La quota associativa annuale è versata dagli associati, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per gli aspiranti associati entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della richiesta di ammissione, che nel frattempo resta sospesa.
5. L'ammissione può essere rifiutata ove sia accertato che l'aspirante associato non condivide i principi sui quali si fonda l'associazione o versi in una situazione di incompatibilità o conflitto con le posizioni assunte dall'associazione o abbia tenuto o tenga comportamenti che compromettano il buon nome dell'associazione.
6. L'attività svolta dagli associati è a carattere prevalentemente volontario. E' ammesso, per la realizzazione delle attività istituzionali, il rimborso delle spese vive sostenute secondo modalità approvate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.
7. In casi specifici e con delibera del Consiglio Direttivo, può essere previsto un compenso per specifiche prestazioni o incarichi inerenti all'attività istituzionale. Il compenso dovrà, in ogni caso, mantenersi nei limiti delle prescrizioni di legge vigenti.
8. La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale, entro i termini previsti;
 - c) riscontrato comportamento contrario alle finalità dell'Associazione o per comportamenti che ne compromettano il buon nome e/o lo svolgimento delle attività.
9. La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e la decadenza viene resa nota con raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi mezzo telematico

idoneo a dare riscontro dell'avvenuto invio e ricezione della comunicazione. L'associato dichiarato decaduto perde la sua qualifica, a partire dalla data nella quale lo stesso ne viene a conoscenza. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo l'associato può presentare all'Assemblea una richiesta motivata di riammissione.

10. Lo *status* di associato non è trasmissibile a terzi.
11. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto stesso. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato, maggiore di età, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 5 – Risorse

1. L'Associazione trae i mezzi per conseguire gli scopi del proprio oggetto sociale:
 - a) dalle quote associative annuali degli associati e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
 - b) da contributi volontari di terzi, pubblici e privati;
 - c) da erogazioni liberali, raccolte durante le campagne informative dell'Associazione;
 - d) da eventuali erogazioni, donazioni e/o disposizioni testamentarie;
 - e) da fondi, ottenuti tramite la partecipazione a eventuali Bandi di Gara, Internazionali, Europei e Nazionali o erogati da Istituzioni Finanziarie Internazionali;
 - f) da ogni altra modalità nel rispetto delle disposizioni di legge alle quali l'associazione è sottoposta.

ARTICOLO 6 - Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente ed uno o più vice-Presidenti;
- c) il Revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge.

ARTICOLO 7 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dagli associati e può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. La convocazione avviene mediante spedizione a mezzo di lettera ordinaria, o con altro mezzo, anche telematico, idoneo a dare evidenza dell'avvenuto ricevimento, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data di convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Al termine di ogni sessione assembleare dovranno essere redatti i verbali delle delibere assunte, che verranno controfirmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
6. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può altresì essere richiesta da almeno un decimo dei Soci. In tale caso essa deve essere convocata entro 10 giorni dal momento nel quale la richiesta sia pervenuta al Consiglio e con le medesime modalità di cui al precedente comma 4.
7. Spetta all'assemblea Ordinaria provvedere a:
 - a) approvare la Relazione Annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
 - b) approvare il Bilancio dell'Esercizio Sociale e il Bilancio Preventivo;
 - c) nominare il Consiglio Direttivo e il Revisore legale dei Conti, se previsto o necessario per legge;
 - d) ratificare l'eventuale esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare o esprimersi sugli altri argomenti che siano sottoposti dal Consiglio Direttivo

- f) deliberare su ogni altro ambito che sia di competenza dell'assemblea ordinaria.
- 8. L'Assemblea Straordinaria è convocata per i casi specificatamente previsti nel presente articolo ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- 9. La Convocazione avviene nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 4.
- 10. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito:
 - a) alla modifica dello Statuto;
 - b) alle operazioni straordinarie (fusione, scissione o trasformazione);
 - c) allo scioglimento, alla liquidazione dell'Associazione ed all'individuazione dell'ente destinatario del patrimonio residuo, se presente.

ARTICOLO 8 – Svolgimento Assemblea

- 1. Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono assunte con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.
- 3. Ogni delegato può essere portatore di un numero massimo di 2 deleghe.
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 5. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi anche con la presenza degli associati, dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati presenti. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli Associati presenti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;

- b) sia consentito al Soggetto Verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli associati presenti di intervenire in tempo reale alle discussioni e alle votazioni simultanee, sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- d) vengano indicati, nell'avviso di Convocazione, i luoghi audio-video collegati, a cura del Presidente dell'Assemblea, nei quali gli Associati presenti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nei luoghi, anche audio-video collegati, ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il Soggetto Verbalizzante.

ARTICOLO 9 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, tra le persone iscritte nel Libro associati dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo elegge fra i Consiglieri, il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.
4. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Consigliere è gratuita. Essi possono però ottenere il rimborso per le spese vive sostenute che devono essere documentate e rendicontate. E' possibile, tuttavia, prevedere, con apposita delibera del Consiglio, compensi per specifiche funzioni o compiti che esulano dalla carica sociale e che richiedano specifiche competenze o professionalità.
5. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituire i Consiglieri attingendo al primo dei non eletti della lista di candidati inerenti all'ultima elezione. In assenza di un nominativo il Consiglio può procedere per cooptazione o indire un'apposita Assemblea per la sostituzione del consigliere. In ogni caso, il Consigliere nominato per cooptazione deve essere ratificato alla prima Assemblea, da convocarsi nel più breve tempo possibile. Il Consigliere nominato resta in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo.

6. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto. In tal caso, il Presidente o un consigliere devono provvedere a sottoporre al più presto, e comunque non oltre i 30 giorni successivi, la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo alla decisione dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, anche in relazione alle decisioni riservate ed assunte dall'Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di particolari operazioni, può delegare di volta in volta compiti e funzioni a singoli Consiglieri con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, mediante invito spedito via telefax, telegramma o con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo a dare conto dell'avvenuta ricezione, al domicilio di ciascun Consigliere, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.
2. Il Consiglio Direttivo deve essere, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice-Presidente incaricato o in loro assenza da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto un verbale, da trascriversi nel Libro verbali del Consiglio Direttivo.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per tele-videoconferenza, alle medesime condizioni di cui al comma 5 dell'art. 8. Verificandosi i requisiti ivi indicati il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Soggetto Verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei Verbali sul Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo.
7. Le Adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri e il Revisore legale dei Conti, se nominato.

ARTICOLO 12 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; egli ha la firma sociale.
2. In caso di assenza del Presidente, che comporti impedimento nello svolgere le sue funzioni, le stesse sono svolte dal Vice-Presidente incaricato.

ARTICOLO 13 - Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico definendone il numero e le caratteristiche dei componenti con apposita delibera.
2. La scelta dei membri è valutata, su insindacabile giudizio del Consiglio, a fronte di candidature accompagnate da un breve *curriculum vitae*.

ARTICOLO 14 – Il Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge, esercita la vigilanza amministrativa e contabile sull'andamento dell'Associazione e riferisce con una propria Relazione di Controllo all'annuale Assemblea Ordinaria degli associati.
2. Il Revisore è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli associati, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Revisore è scelto tra Persone non associate e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali, detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Qualora venga a cessare o decadere il Revisore, l'Assemblea - entro dieci giorni dall'avvenuta cessazione - dovrà nominare un nuovo Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 15 – Esercizio sociale

1. L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.
2. Alla fine di ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del Bilancio d'Esercizio. Lo stesso è sottoposto al Revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge, affinché predisponga la Relazione di Controllo. Il Bilancio d'Esercizio Sociale, con la Relazione del Consiglio Direttivo e con la Relazione di Controllo del Revisore dei Conti, devono essere depositati presso la Sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati di approvazione del bilancio.
3. Qualora dal Bilancio di Esercizio risultassero utili o avanzi di gestione, è fatto obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16 - Estinzione e scioglimento

1. L'Associazione si estingue per le cause e secondo le modalità indicate dal Codice Civile o quando l'Assemblea ritenga non sia più possibile perseguire le finalità istituzionali.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23/12/96 N° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 17 – Norme di rinvio

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs n. 460/1997, alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in quanto applicabili.